

NATURA FUNZIONI E COMPITI DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE DI REVISIONE
DEL
CENTRO CATTOLICO CINEMATOGRAFICO

(a cura dell'Ufficio di Revisione)

Roma, 11 dicembre 1961

COMMISSIONE NAZIONALE DI REVISIONE

DEL C.C.C.

Natura degli Uffici di Revisione Nazionali

La natura e le finalità istituzionali di questi Uffici permanenti nazionali risultano chiaramente enunciate dalla Enciclica "Vigilanti Cura" di Pio XII (giugno 1936), che può a ragione essere detta costituzionale di questi Uffici.

Eccone il testo: "Per ciò è del tutto necessario che in ogni paese i Vescovi istituiscano un Ufficio permanente nazionale di revisione con lo scopo di promuovere i film buoni, classificare tutti gli altri e fare giungere i giudizi ai sacerdoti ed ai fedeli". (103).

Questi Uffici permanenti nazionali, creati in quasi tutti i paesi del mondo ad opera dell'Episcopato, in esecuzione della citata Enciclica sono veri Enti giuridici a carattere nazionale, che hanno, tra gli altri diversi ed importanti compiti, quello di revisionare e classificare i film.

Agli effetti della determinazione chiara della natura di questi Uffici permanenti mi sembra che sia utile ponderare l'espressione usata dalla Lettera della Segreteria di Stato del 10 giugno 1954, che asserisce: "...lo Ufficio nazionale è normalmente l'organo tecnico per mezzo del quale i Vescovi potranno esercitare la necessaria vigilanza in un settore particolarmente delicato del loro ministero pastorale". (267).

L'Enciclica "Miranda Prorsus", di Pio XII (8 settembre 1957), si tiene nella stessa linea dei precedenti documenti, e sancisce: "E Noi, avendo ponderatamente considerato le possibilità apostoliche che questi mezzi audiovisivi offrono, e la necessità di tutelare la moralità del popolo cristiano, facilmente minacciata da certi spettacoli, desideriamo che in tutti i paesi dove ancora non esistono, tali Uffici siano creati senza ritardo e vengano affidati a persone di specifica competenza sotto la guida di un sacerdote scelto dai Vescovi" (523).

Le norme per la costituzione degli Uffici nazionali, di conseguenza, non mutano e identica ne rimane la struttura. Infatti gli Uffici (un Ufficio comune diviso in sezioni - cinema, radio, televisione - o tre uffici diversi collaboranti tra di loro) devono essere nazionali; la responsabilità del buon funzionamento dell'Ufficio è dei Vescovi; le persone incaricate di dirigerlo devono avere la guida di un sacerdote scelto dai Vescovi stessi.

Può accennarsi tuttavia ad una piccola differenza: la "Miranda Prorsus" non fa parola sull'opportunità, rilevata dalla "Vigilanti Cura, che gli Uffici nazionali siano affidati agli Organi Centrali dell'Azione Cattolica. Anche se non si fa parola, si ritiene, tuttavia, che nulla indichi che i Vescovi non possano regolarsi in tal senso.

A questo punto, però, va notato che dall'emanazione della precitata Enciclica "Miranda prorsus" di Pio XII e, soprattutto con la pubblicazione di due documenti di Sua Santità Giovanni XXIII, è stata attribuita alla Pontificia Commissione, per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, una precisa competenza sugli Uffici permanenti nazionali, tendente a favorire l'unità di indirizzo e di azione dei suddetti uffici sul piano universale.

Infatti, il Motu Proprio "Boni Pastoris" del Santo Padre Giovanni XXIII (22 febbraio 1959) ha sancito: "...La natura stessa di questi strumenti audiovisivi di diffusione esige unità di indirizzo e di azione anche per quanto riguarda le competenze della Santa Sede" (600).

E più oltre: "... Spetta alla detta Pontificia Commissione: ... di indirizzare ed incrementare l'attività degli organismi cattolici internazionali e degli Uffici Ecclesiastici nazionali del cinema, della radio e della televisione, con particolare riferimento alla classificazione morale dei film, alle trasmissioni radiofoniche e televisive di carattere religioso e all'istruzione dei fedeli, specie della gioventù, circa i doveri cristiani rispetto agli spettacoli". (602).

Quanto sopra viene inoltre ricordato e ribadito in forma più precisa e sintetica da un altro recentissimo documento.

Nella Lettera, infatti, che il S. Padre Giovanni XXIII, in data 29 giugno 1961, ha indirizzato a Sua Ecc.za Mons. Giovanni Martino O'Connor, Presidente della Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione, in occasione del XXV anniversario della "Vigilanti Cura", si afferma:

"La direzione di questi Organi (Uffici ecclesiastici nazionali) è stata affidata dal nostro Predecessore Pio XII di s.m. alla Pontificia Commissione per la Cinematografia, la Radio e la Televisione (cfr. Lettera Enciclica "Miranda Prorsus"), che Tu, Venerabile Fratello, presiedi con tanto zelo e con tanta prudenza, e che Noi abbiamo dotato di una nuova struttura e di più vasta competenza (cfr. Motu Proprio "Boni Pastoris")."

La revisione e classificazione dei film

Questa attività pastorale della Chiesa si manifesta - notava Pio XII, nel discorso sul film ideale - "con le liste dei film pubblicate da apposite commissioni esaminatrici, che li qualificano secondo il merito, per notizia e norma del pubblico" (310).

Si premette che, ^{PER} quanto sopra accennato, gli uffici permanenti nazionali, organi tecnici della vigilanza dei Vescovi nel settore dello spettacolo, sono anche pertanto gli unici uffici competenti a dare e pubblicare giudizi sui film su un piano nazionale.

Occorre anche sottolineare che questa non è una vera e propria censura. I documenti ecclesiastici evitano infatti con cura, questa parola, ed adoperano invece termini come: "revisione di film", "classificazione delle pellicole", "qualifiche morali", "segnalazioni cinematografiche".

Inoltre questa attività pastorale non deve neppure essere considerata come un'azione puramente o quasi esclusivamente negativa dal punto di vista apostolico. Nota infatti la Lettera della Segreteria di Stato del 13 dicembre 1956 alle giornate internazionali dell'Avana: "Non si può certo dire che, mediante le qualifiche morali dei film, la Chiesa eserciti solo una difesa negativa. Già con i suoi giudizi normativi essa forma la coscienza dei fedeli, orienta la loro scelta e favorisce il successo dei film positivi" (435). E nel riferirsi alla natura ed alla efficacia formativa delle qualifiche morali, il medesimo documento precisa: "Non si tratta di una censura imposta dal di fuori, ma di un elemento essenziale di giudizio di ogni coscienza cristiana ben formata" (438).

In questo suo apostolico ministero la Chiesa si presenta come madre vigile, educatrice delle coscienze. Infatti la già citata Lettera della Segreteria di Stato del 10 giugno 1954 rileva: "...non si dimentichi mai che la valutazione morale dei film deve normalmente contribuire ad educare il criterio di giudizio dei fedeli". Ora, questa educazione, come ogni altra, esige un progressivo affinamento del senso morale, una ricerca positiva dei valori più alti e una sempre maggiore delicatezza di valutazione; esiste a questo proposito, un pudore dello sguardo e della sensibilità che nega ogni concessione e che è caratteristica di una reale nobiltà d'animo" (272).

E Pio XII nella Miranda prorsus aggiunge: "... lo scopo principale della classificazione morale è di illuminare l'opinione pubblica, sicchè tutti s'inducono ad apprezzare quei valori morali, senza i quali viene a mancare ogni idea di sana cultura e di vera civiltà" (535).

Mentre un'altra Lettera della Segreteria di Stato del 9 luglio 1949 specificava: "Le qualifiche morali dei film, date autoritativamente dai centri nazionali, devono influire sull'afflusso degli spettatori: riducendolo, nel caso di film condannati perchè malsani, incrementandolo nel caso di film raccomandati per pregi morali ed artistici" (173)

LA COMMISSIONE DI REVISIONE IN ITALIA

Rapporto gerarchico

I componenti la Commissione di Revisione vengono nominati dal Prelato Segretario della Commissione Episcopale per l'Alta Direzione dell'A.C.I., udito il parere della Conferenza Episcopale Italiana.

Presidente della Commissione è il Consulente Ecclesiastico dell'Ente dello Spettacolo.

Essendo la Commissione Episcopale responsabile dell'Azione Cattolica e dei suoi Enti e Segretariati, ne consegue che la Commissione di revisione viene a trovarsi tecnicamente e organizzativamente dipendente dalla Presidenza Generale, tramite l'Ente dello Spettacolo; ma giuridicamente è investita dell'incarico della revisione dei film direttamente dall'Episcopato Italiano, tramite la citata Commissione Episcopale per l'Alta Direzione della Azione Cattolica per mandato della Conferenza Episcopale Italiana.

Essa pertanto è l'organo, previsto dalle Encicliche Pontificie, dell'Episcopato Italiano per l'esame e la classificazione dei film.

In altri paesi il C.C.C. dipende da una apposita Commissione di Vescovi.

Composizione

La Commissione è composta da Membri Ecclesiastici e da elementi laici ordinari, nominati dopo un congruo tirocinio. Alla Commissione ordinaria si affianca un Collegio di Esperti. I membri vengono scelti tra sacerdoti e laici culturalmente, moralmente e anche tecnicamente preparati.

La nomina è "ad triennium", normalmente.

Funzionamento

Perchè la Commissione sia in grado di emanare tempestivamente i suoi giudizi almeno orientativi il Presidente viene tenuto al corrente di tutte le notizie sicure che possono essere utili al fine di dare un giudizio preventivo (notizie pervenute sul soggetto, sulla lavorazione di un film, giudizi

dei rispettivi C.C.C. per i film stranieri, visioni in sala pubblica o privata da parte dei membri laici della Commissione, ecc.).

Tale giudizio preventivo viene pubblicato trisettimanalmente e divulgato; non è che un giudizio di massima e può subire variazioni.

Nel più breve tempo possibile i film vengono quindi richiesti alle rispettive Case Cinematografiche e revisionati collegialmente nella sala di proiezione del C.C.C. dai Membri della Commissione, sotto la Presidenza del Consulente, o in sua assenza, dal Membro più anziano.

Per i film di speciale rilievo, o di particolari difficoltà, vengono invitati dal Presidente i Membri esperti (ecclesiastici e laici) particolarmente competenti circa l'argomento trattato dal film.

Dopo la visione del film ha luogo l'esame della relazione scritta - se già ne esiste una - e successivamente la discussione sulla definitiva classifica. In base all'esame e al susseguente dibattito vengono apportate eventuali modifiche di giudizio al film non senza aver consultato la classifica datane nel Paese di origine. Nel caso di disparità di giudizio prevale la maggioranza.

La redazione definitiva delle Segnalazioni Cinematografiche, curata dal Segretario della Commissione, viene sottoposta ad un ulteriore esame del Presidente che vi appone la sua firma prima dell'inoltro alla stampa.

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

I criteri di classificazione sono chiaramente indicati nell'Enciclica "Vigilanti Cura" nella quale è detto "omnino necesse est ut populo penitus in comperto sit" ("è necessario che il popolo conosca chiaramente").

- "quaenam imagines libere omnibus ad spectandum pateant". ("quali film sono leciti per tutti"). Si tratta qui evidentemente dei film positivi che devono essere classificati - per ragioni pedagogiche - per tutti, compresi i ragazzi, o solo per adulti.

- "...quaenam vero certis dumtaxat positis cautionibus videre liceat..." ("quali leciti con riserva"). Si fa qui chiaro riferimento ai film sostanzialmente positivi, ma che contengono elementi scabrosi. Viene quindi esplicitamente indicata una classifica per i film che impongono cautele e cioè la classifica: per adulti con riserve morali
film da riservarsi agli adulti culturalmente e moralmente preparati:

- "...quaenam perniciosae sint..." ("quali sono dannosi") e quindi da sconsigliare, donde la classifica: sconsigliato (dizione più esatta che non "sconsigliabile");

- "...vel reapsae pravae", ("o positivamente cattivi"), e quindi da condannare: escluso (100).

La stessa norma è stata ribadita nell'Enciclica "Miranda Prorsus" nella quale si distingue tra le pellicole negative "quae in morum discrimen spectantes inducere quaeant (sconsigliate) e "quae omnino pravae ad detrimentosae sint" (escluse).

Ecco il testo completo "(I revisori)...chiaramente indicheranno quali film sono leciti per tutti, quali per i giovani, quali per gli adulti e quali pericolosi o positivamente dannosi..."(536).

Riassumendo: i Documenti Pontifici prevedono tre categorie fondamentali di classifiche:

1) Film
positivi

Per tutti: quando il film non contenga, sia nel soggetto che nelle scene, elementi negativi e l'intera vicenda narrata non presenti pericoli morali neppure per minori

Per tutti con riserva: è il film che, pur essendo moralmente accettabile, presenta qualche scena troppo "forte" e perciò stesso non adatta ai più giovani.

2) Film da
riservare
a persone
preparate

Per adulti: è il film che, per l'argomento che tratta o per il modo con cui il soggetto viene rappresentato, richiede una mentalità e una preparazione da adulto. In sè il film per adulti non è moralmente negativo, ma può presentare pericoli per i giovani.

Per adulti con riserve morali: è il film che presenta elementi pericolosi anche per un adulto. E' un segnale di allarme che sta a significare l'esigenza di una piena maturità di giudizio da parte dello spettatore per la delicatezza degli argomenti trattati, per la scabrosità delle scene e per la difficoltà d'interpretazione della tesi prospettata.

- 3) Film moralmente pericolosi o totalmente negativi { Sconsigliato: è il film che, pur non essendo completamente negativo, è da considerarsi nocivo per l'equivocità della tesi o per la compiaciuta e gratuita esibizione di scene di violenza, di sensualità o comunque riprovevoli.
- { Escluso: è il film che sostiene o rappresenta in forma suavisiva una tesi immorale (quale il divorzio, l'omicidio, la ribellione all'autorità, l'irriverenza alla religione, ecc.) oppure che, pur presentando episodi indifferenti o anche positivi, contiene sequenze e dialoghi gravemente immorali.

I nomi dati alle qualifiche o segnalazioni sono poi passati ad altri documenti della Santa Sede, concernenti le sale cinematografiche dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica, e i film che in esse possono essere programmati.

Ecco i documenti pontifici accennati e i testi indicati: l'Istituzione della S.C. dei Religiosi circa l'apostolato cinematografico, del 15 maggio 1953, dispone quanto segue:

"...I films da proiettarsi potranno essere scelti solo tra quelli dichiarati per tutti dall'Ufficio permanente nazionale di revisione; ed eccezionalmente, tra quelli giudicati per adulti, con opportune correzioni, secondo i criteri impartiti dall'Ordinario"(219).

"In nessun caso potrà ammettersi la proiezione di films giudicati dal competente ufficio nazionale di revisione: per adulti con riserva, sconsigliabili ed esclusi" (220).

La Lettera della Pontificia Commissione per la Cinematografia del 1 giugno 1953, agli Ecc.mi Ordinari di tutta Italia, scritta "per venerato ordine del S.Padre", sanciva:

"I film per le sale parrocchiali potranno essere scelti solo tra quelli dichiarati per tutti dal Centro Cattolico Cinematografico, ed eccezionalmente tra quelli giudicati per adulti con opportune correzioni. In nessun caso potrà ammettersi nelle sale cattoliche le proiezioni di films giudicati dal C.C.C. per adulti con riserva, sconsigliabili ed esclusi". (246).

Non sarà inutile riportare alcuni altri brani del Documento Pontificio che tracciano i criteri che devono essere seguiti nella classificazione morale dei film.

L'Enciclica "Miranda prorsus" di Pio XII, dopo aver detto: "Ovviamente, i componenti di detta commissione devono essere persone sicure per dottrina e per prudenza, essendo chiamate a giudicare ogni film relativamente alla morale cristiana", (532) sancisce più dettagliatamente che essi dovranno ispirarsi "alle norme da noi esposte in varie occasioni, ed in particolare a quelle riguardanti gli argomenti religiosi, la presentazione del male e il rispetto dovuto all'uomo, alla famiglia ed alla santità della vita, alla Chiesa di Cristo ed allo Stato da Noi toccate nei menzionati discorsi sul film ideale" (534).

E più oltre: "E' pertanto indubbiamente da riprovare la condotta di quanti, con troppa condiscendenza, fanno passare dei film che, pur vantando pregi tecnici, offendono l'ordine morale, o rispettando, almeno in apparenza, il buon costume, contengono elementi contrari alla fede cattolica"(535).

Ma già antecedentemente, nella citata Lettera della Segreteria di Stato del 10 giugno 1954, così si esprimeva: "Avendo ad un tempo lo scopo di preservare e di educare i fedeli, questa valutazione deve anzitutto esprimere un giudizio obiettivo sul valore morale del film. Che se è da augurarsi che un'opera moralmente raccomandabile eccella anche per pregi tecnici, è necessario evitare ogni concessione verso film che, pur provvisti di pregi artistici o interessanti per il problema trattato, sollevino gravi riserve, sotto l'aspetto morale o religioso. Può darsi che le commissioni di valutazione debbano premunirsi, qualche volta, contro siffatta tentazione"(270)

Inoltre ammoniva ancora opportunamente: "E' chiaro che per dare a questa valutazione obiettiva la necessaria precisione, conviene tenere conto anche delle diverse categorie di spettatori. Si abbia tuttavia gran cura di ricordare che non si tratta di esprimere un giudizio per ristretti gruppi di fedeli preparati; le sale sono aperte a tutti, e ciò che può essere utile ad un cristiano ben formato o, in linea generale, ad uno spettatore abituato alla sana critica, rischia, invece, d'essere dannoso all'insieme del pubblico che ogni sera si stipa nelle sale di spettacolo" (271).

Infine concludeva fornendo ai revisori un sicuro criterio di giudizio: "In questo caso, il bene comune deve prevalere su ogni altro interesse particolare; ciò sarà ancora manifesto se si considera l'azione sistematica che dovrà esercitarsi sull'opinione pubblica e sulla stessa produzione" (271).

OBBLIGATORIETA' DELLE SEGNALAZIONI

Pio XII, nel discorso sul film ideale parla di "liste dei film pubblicate da apposite commissioni esaminatrici, che li qualificano secondo il merito per notizia e norma del pubblico" (310).

Duplici è dunque l'aspetto che hanno per i fedeli le segnalazioni cinematografiche: un aspetto di notizia, di informazione che deve pervenire a tutti i fedeli mediante la diffusione tempestiva ed efficace dei giudizi; un altro che viene detto normativo in quanto è indirizzato a guidare la condotta dei fedeli nell'assistere agli spettacoli cinematografici.

I criteri per giudicare la portata ed il carattere di questa norma sono forniti dall'Enciclica "Miranda Prorsus" allorchè precisa che il fedele deve scegliere gli spettacoli giudicati positivamente "ed evitare quelli che potrebbero portare danno alla sua anima, danno aggravato dall'utile finanziario arrecato alle cattive produzioni e dallo scandalo occasionale degli altri " (536). Quindi le classifiche sembra non aggiungano un nuovo obbligo giuridico a quello preesistente di non esporsi a pericolo di peccato, alla cooperazione al male, allo scandalo .

In un altro passo l'Enciclica raccomanda vivamente che "ai fedeli siano non solo ricordati i loro doveri in questa materia ma che essi osservino il grave obbligo di informarsi sui giudizi morali dati dall'Autorità Ecclesiastica e di conformarvi la loro condotta" (537).

L'Enciclica, tuttavia, non precisa oltre circa la natura della colpa commessa da colui che non ottempera a questa norma, intendendo evidentemente, rimandare questo problema alla dottrina ed alla discussione dei moralisti.

N.B. - I numeri tra parentesi si riferiscono al volume di P.E.Baragli: "Cinema Cattolico" - Edizione Civiltà Cattolica 1959

====○○○○====